

N. 1805

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIGNONE, GRUOSSO, MICELE,  
BATTAFARANO, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI,  
BRUNI, BERTONI e MURINEDDU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1996**

---

Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816,  
concernente i permessi per l'esercizio del mandato degli  
amministratori dei parchi nazionali e regionali

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 dicembre 1985, n. 816, stabilisce che i lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende provinciali, consortili e comunali, nei consigli circoscrizionali formalmente istituiti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per poter partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte. Tale diritto è esteso ai lavoratori dipendenti che sono chiamati a cariche esecutive (membri di giunte comunali o presidenti di aziende municipalizzate). Tra l'altro, l'assenza giustificata dal servizio è differenziata essendo essa rapportata alla diversità delle cariche ricoperte.

Dal suddetto elenco di amministrazioni locali sono stati esclusi gli Enti dei parchi nazionali, essendo stati essi istituiti con leggi successive all'anno 1985 (legge 6 dicembre 1991, n. 394). Ogni Ente Parco ha come organi la Presidenza, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, cui possono essere nominati anche lavoratori dipendenti, con atti del Ministero dell'ambiente e della Presidenza della Regione, rispettivamente per Parchi nazionali e regionali.

Tale esclusione configura una disparità di riconoscimento di un diritto-dovere tra la-

voratori dipendenti chiamati a svolgere analogo mandato, e comporta il rischio di disfunzioni, o addirittura di paralisi, degli organi preposti alla tutela dell'ambiente, per la incostante partecipazione dei loro membri alle convocazioni prescritte.

La cultura ambientalista solo negli ultimi anni va palesando le sue potenzialità economiche e sociali, ma è carente, purtroppo, di strumenti legislativi e finanziari idonei agli adempimenti preliminari oltre che ad una diffusione capillare ed alla realizzazione dei primi programmi che, viceversa, devono essere facilitati.

La stessa gestione dei parchi nazionali e regionali deve essere condotta con efficienza manageriale, non senza il contributo democratico di tutti i membri dei consigli direttivi, ed a tal fine si rende necessario estendere le disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 816 del 1985 ai lavoratori dipendenti chiamati ad offrire il loro contributo presso gli enti fin qui esclusi dall'ambito di applicazione della legge medesima.

Gli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto-dovere sollecitato sono a carico degli enti interessati nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori aggravii per lo Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al secondo comma, dopo le parole: “nonchè nelle Commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite” sono inserite le seguenti: “negli enti dei parchi nazionali e negli organi dei parchi regionali”;

b) al terzo comma, dopo le parole: “con più di cinquanta dipendenti” sono inserite le seguenti: “i componenti dei consigli direttivi degli enti dei parchi nazionali e degli organi dei parchi regionali”».

## Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, determina le modalità di applicazione dell'articolo 1 agli Enti parco nazionali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate definiscono con loro atti le modalità di applicazione dell'articolo 1 ai parchi di propria competenza territoriale.

